

Il Consiglio di Stato deferisce all'Adunanza plenaria alcune questioni interpretative inerenti all'ipotesi di perdita dei requisiti di partecipazione da parte di uno dei componenti del raggruppamento temporaneo di imprese, suggerendo una possibile estensione delle previsioni del d. lgs. n. 50 del 2016, che consentono la modificabilità soggettiva del r.t.i. in fase di esecuzione del contratto, anche alla precedente fase di gara (ed eventualmente le modalità procedurali attraverso le quali provvedervi).

Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza 18 ottobre 2021, n. 6959 – Pres. Barra Caracciolo, Est. Di Matteo

Contratti della P.A. – Raggruppamenti temporanei di imprese – Modifica soggettiva in caso di perdita dei requisiti di partecipazione da parte della mandataria o di una delle mandanti – Fase di gara e fase di esecuzione – Deferimento questioni all'Adunanza plenaria

Vanno rimessi alla Adunanza plenaria del Consiglio di Stato i seguenti quesiti:

a) *se sia possibile interpretare l'art. 48, commi 17, 18 e 19-ter d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nel senso che la modifica soggettiva del raggruppamento temporaneo di imprese in caso di perdita dei requisiti di partecipazione ex art. 80 da parte del mandatario o di una delle mandanti è consentita non solo in fase di esecuzione, ma anche in fase di gara;*

b) *in caso di risposta positiva alla prima domanda, quale è la modalità procedimentale con la quale detta modifica possa avvenire, se, cioè, la stazione appaltante sia tenuta, anche in questo caso, ed anche qualora abbia già negato la autorizzazione al recesso che sia stata richiesta dal raggruppamento per restare in gara avendo ritenuto intervenuta la perdita di un requisito professionale, ad interpellare il raggruppamento, assegnando congruo termine per la riorganizzazione del proprio assetto interno tale da poter riprendere la propria partecipazione alla gara (1).*

(1) I. – Con l'ordinanza in rassegna, la quinta sezione del Consiglio di Stato ha posto specifici quesiti sulla possibilità o meno di interpretare l'art. 48, commi 17, 18 e 19-ter d.lgs. n. 50 del 2016 (codice di contratti pubblici) nel senso che la modifica della composizione soggettiva di un r.t.i., in caso di perdita dei requisiti di partecipazione ex art. 80 del medesimo codice da parte del mandatario o di una delle mandanti, sia consentita non solo in fase di esecuzione ma anche in fase di gara.

II. – La vicenda contenziosa che ha condotto al deferimento, muove da una controversia instaurata, in primo grado, da un operatore economico che, in qualità di impresa mandataria di un costituendo raggruppamento temporaneo con altre tre imprese ha partecipato ad una procedura ristretta indetta da Autostrade per l'Italia s.p.a., per

l'affidamento dei lavori di ampliamento alla terza corsia di un tratto autostradale da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

In esito alle operazioni di gara il raggruppamento di cui trattasi è risultato primo in graduatoria.

Nelle more dell'espletamento del subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta dell'aggiudicataria, rispetto ad altre commesse e poi ad altre gare, sono venuti ad incrinarsi i rapporti tra una delle mandanti e la stazione appaltante, portando a contrapposte iniziative volte, tra l'altro, allo scioglimento dei rapporti in essere con reciproci addebiti di inadempimento.

In tale situazione, la mandante ha comunicato alla mandataria il suo volontario intendimento di recedere dalla compagine stessa ai sensi del comma 19 dell'art. 48 del codice. Detta mandataria ha, quindi, sottoposto tale istanza alla stazione appaltante, prospettando la possibile rimodulazione in riduzione del raggruppamento, trattandosi di riassegnare tra i membri restanti una quota limitata al solo 10%.

Tale richiesta è rimasta priva di riscontro.

Conclusa positivamente la verifica di congruità, la commissione di gara ha proposto l'aggiudicazione dell'appalto al costituendo r.t.i. capeggiato dalla mandataria.

A questo punto, il r.u.p., effettuate le verifiche di rito in capo al r.t.i. aggiudicatario al fine di accertare il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati in sede di gara, dopo aver constatato la presenza, in capo alla mandante delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) e c-ter) del codice, in virtù di plurimi provvedimenti di esclusione e revoca dell'aggiudicazione adottati da Autostrade per l'Italia in precedenza e in altre gare, ha disposto l'esclusione dalla gara del r.t.i.

Con tale provvedimento, il r.u.p. ha fra l'altro evidenziato l'insussistenza dei *"presupposti per accogliere la richiesta di modifica soggettiva del costituendo r.t.i. [...] ai sensi dell'art 48, commi 19 e 19 ter del Codice, in quanto finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito della gara"*.

Avverso tale provvedimento la mandataria ha proposto ricorso dinanzi al T.a.r. per la Toscana il quale, con sentenza 10 febbraio 2021, n. 217, lo ha accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati.

Ad un tempo, il T.a.r. ha rigettato il ricorso incidentale proposto dalla parte contro interessata: ne è derivato l'appello proposto da quest'ultima e, nell'ambito del relativo giudizio, si è innestato il deferimento alla Plenaria di cui trattasi.

III. – Con l'ordinanza in rassegna il Collegio giunge alla elaborazione dei quesiti sopra riportati sulla base del seguente percorso argomentativo:

- a) il r.t.i. ha espresso alla stazione appaltante la volontà di modificare la composizione del raggruppamento in seguito al recesso della mandante;

- b) tale situazione è prevista e disciplinata dall'art. 48, comma 19, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per il quale: *“È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara”*;
- c) nel provvedimento di esclusione del r.t.i. dalla procedura, la stazione appaltante ha negato la sua autorizzazione alla modifica soggettiva del raggruppamento per recesso di una delle mandanti proprio perché ritenuta finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione;
- d) era dunque il recesso della mandante che il raggruppamento intendeva in prima battuta far valere quale causa di modificazione soggettiva in riduzione della compagine, e solo quando la stazione appaltante, negando la sua autorizzazione, ha impedito che l'effetto modificativo dovuto al recesso si producesse, ha assunto rilievo la (diversa) vicenda modificativa costituita dalla perdita di un requisito di partecipazione ex art. 80, comma 5, del codice dei contratti pubblici: negata l'autorizzazione al recesso, però, la stazione appaltante ha contestualmente disposto l'esclusione del r.t.i. dalla procedura senza che questi potesse esprimere un suo diverso intendimento sulle modalità e la formazione con la quale intendeva permanere in gara;
- e) per indagare la correttezza o meno dell'operato della stazione appaltante è indispensabile, pertanto, risolvere la questione nei sensi appresso specificati sulla base del dato normativo rilevante:
- e1) l'art. 48 del codice dei contratti pubblici è dedicato ai *“Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici”* e i suoi ultimi commi, dal 17 al 19-ter), disciplinano le vicende modificative in senso soggettivo dei raggruppamenti temporanei;
 - e2) come noto, tali regole costituiscono deroga al divieto di modificazione alla composizione dei raggruppamenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, previsto dal comma 9, secondo periodo, dello stesso art. 48;
 - e3) nella loro originaria formulazione, il comma 17 e il comma 18 si occupavano di specifiche sopravvenienze – la sottoposizione a procedura concorsuale, ovvero, per il caso di imprenditore individuale, la morte, l'interdizione, l'inabilitazione nonché i casi di perdita dei requisiti per via di provvedimenti previsti dalla normativa antimafia – consentendo

- rispettivamente la prosecuzione del rapporto di appalto con altro operatore in qualità di mandatario purché in presenza dei presupposti di legge;
- e4) presente il riferimento alla parte di contratto *“ancora da eseguire”* nell’uno come nell’altro comma, era chiaro che la fase cui le disposizioni avevano riguardo era quella di esecuzione del contratto di appalto;
 - e5) con l’art. 32, comma 1, lett. h) d.lgs. n. 56 del 2017, c.d. correttivo al codice, il legislatore è intervenuto aggiungendo ai commi 17 e 18 la frase *“ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all’articolo 80”*, così ampliando le sopravvenienze in grado di determinare la modifica in senso soggettivo del raggruppamento anche ai casi di perdita dei requisiti generali di partecipazione di cui all’art. 80 del codice dei contratti pubblici, ma precisando, pur sempre, che l’ambito rilevante era quello della esecuzione del contratto di appalto;
 - e6) contestualmente, tuttavia, era aggiunto il comma 19-ter del seguente tenore: *“Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verificano in fase di gara”*: con ciò le sopravvenienze descritte dai commi 17 e 18 (oltre che dal comma 19, come visto, riferito alla vicenda del recesso di una delle componenti del raggruppamento) hanno assunto rilevanza non più solamente nella fase esecutiva del contratto, ma anche nella fase di gara;
 - e7) ne è sorto un dubbio interpretativo emerso in giurisprudenza nei seguenti termini: I) la quinta sezione del Consiglio di Stato si è pronunciata con sentenza 28 gennaio 2021, n. 833 (in *Gazzetta forense*, 2021, 149), nel senso che a seguito dell’introduzione del comma 19-ter all’interno dell’art. 48 è consentita la sostituzione del mandante in fase di gara per le vicende sopravvenute previste dal comma 18 con esclusione, però, della perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del codice dei contratti pubblici che, per il medesimo comma 18, è prevista quale causa di sostituzione della mandante nella sola fase di esecuzione; II) tale conclusione viene argomentata proprio in considerazione della scelta del legislatore che, in uno all’introduzione del comma 19-ter, modificava i commi 17 e 18 specificando che la perdita dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 80 consentiva, sì, la modificazione del raggruppamento ma sempre che fosse avvenuta *“in corso di esecuzione”* e, dunque, in quanto *“sarebbe, ..., del tutto illogico che l’estensione «alla fase di gara» di cui al comma 19 ter, introdotto dallo stesso ‘decreto correttivo’ vada a neutralizzare la specifica e coeva modifica del comma 18”*; III) di contro, la terza sezione, con sentenza 2 aprile 2020, n. 2245 (in *Foro amm.*, 2020, 770), ha ritenuto che il comma 19-ter dell’art. 48 estenda espressamente la modifica

soggettiva a tutte le vicende richiamate dai commi 17 e 18 (oltre che dal comma 19), ivi compresa la perdita dei requisiti di partecipazione ex art. 80 del codice, anche alla fase di gara, poiché limitarne la portata, in ragione della locuzione *“in corso di esecuzione”* inserita nei predetti commi, sarebbe in contraddizione palese con il contenuto dispositivo innovativo del nuovo comma, tale da privarlo di significato;

- f) l'Adunanza plenaria, investita della questione della sostituibilità in corso di gara dell'impresa mandataria (fallita o comunque assoggettata ad altra procedura concorsuale) con un'altra impresa, esterna all'originario raggruppamento (c.d. sostituzione per addizione), ha affermato – con sentenza 27 maggio 2021, n. 10 (oggetto della News US in data 24 giugno 2021 resa nell'ambito del deferimento disposto con sentenza non definitiva da Cons. giust. amm. sic., sez. giur., 20 gennaio 2021, n. 37, a sua volta oggetto della News US in data 10 febbraio 2021) – al par. 23.3, che *“nella sola fase di esecuzione, peraltro, il legislatore, dopo la riforma apportata dall'art. 32, comma 1, lett. h, del d.lgs. n. 56 del 2017, ha previsto che anche il venir meno di uno dei requisiti di partecipazione, di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016, in capo ad uno dei componenti – non essendo tale ipotesi applicabile alla fase di gara [...] – possa giustificare la modifica soggettiva, ma sempre e solo interna al raggruppamento perché, diversamente, la fase dell'esecuzione presterebbe il fianco ex post all'aggiramento delle regole della trasparenza e della concorrenza, che presiedono alla fase della scelta del contraente, con l'inserzione postuma di soggetti esterni che nemmeno hanno preso parte alla gara e si troverebbero ad essere contraenti della pubblica amministrazione”*; concetto ribadito al par. 36;
- g) recentemente la terza sezione con la sentenza 11 agosto 2021, n. 5852 ha rimeditato il proprio orientamento alla luce delle indicazioni interpretative fornite in sede nomofilattica per escludere la modificazione in senso riduttivo del raggruppamento in corso di gara in conseguenza della perdita dei requisiti di cui all'art. 80 del codice dei contratti pubblici;
- h) nondimeno, sussistono valide ragioni per sottoporre alla Plenaria la questione dell'esatta interpretazione dei commi 17, 18 e 19-ter dell'art. 48 del codice dei contratti pubblici, così compendiate:
- h1) nella sentenza n. 10 del 2021, cit., la modificabilità del raggruppamento per la perdita di requisiti di cui all'art. 80 del Codice in capo alla mandataria o ad una delle mandanti in fase di gara è detta non ammissibile solo incidentalmente, ossia senza che siano stati spesi argomenti a supporto di tale conclusione (se non il mero richiamo alle sentenze della quinta sezione e alla delibera dell'Anac), né tantomeno messi a confronto gli opposti orientamenti; è per questo ipotizzabile che il

contrasto si riproponga coinvolgendo anche le altre sezioni del Consiglio di Stato che trattano la materia degli appalti pubblici;

- h2) l'interpretazione delle disposizioni rilevanti è sicuramente connotata da alto livello di problematicità in quanto: I) il dato letterale, a ben riflettere, non pare decisivo per ricavare la regola della fattispecie sul rilievo che l'inciso "*in corso di esecuzione*" riferito al caso di perdita dei requisiti di partecipazione, potrebbe essere stato avvertito dal legislatore come precisazione necessaria per evitare il possibile dubbio interpretativo che il richiamo ai "*requisiti di cui all'art. 80*" vale a dire a quei requisiti – e a quell'articolo del codice – la cui verifica si compie in fase procedurale avrebbe potuto far sorgere circa l'effettivo ambito applicativo della disposizione; II) si aggiunga che risponde a logica l'argomento per il quale se il legislatore, introducendo il comma 19-ter all'interno dell'art. 48, avesse voluto far eccezione alla deroga e ripristinare il principio di immodificabilità del raggruppamento in caso di perdita dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice in fase di gara, la via maestra sarebbe stata quella di operare la distinzione all'interno dello stesso comma 19-ter, senza dar vita ad un arzigogolo interpretativo; III) rinviando alle "*modifiche soggettive*" contemplate dai commi 17, 18 e 19, invero, la norma pianamente statuisce che tutte le sopravvenienze ivi previste, compresa la perdita dei requisiti generali, sono suscettibili di portare alla modifica del raggruppamento in fase di gara;
- i) ad ogni modo non si può negare che occorra superare in sede interpretativa una distonia e contraddizione tra le norme che sembra ricorrere su di un duplice piano;
- il) sul piano interno, poiché non può negarsi che, a voler seguire una certa interpretazione tra le due possibili, si finisce coll'ammettere la modifica soggettiva del raggruppamento in corso di gara in caso di impresa sottoposta a procedura concorsuale o raggiunta da interdittiva antimafia e non invece nel caso in cui la stessa abbia perduto qualcuno dei requisiti generali di partecipazione: vero è che ciascuna vicenda ha la sua peculiarità, ma resta il fatto che la permanenza in gara o l'esclusione di un operatore economico dipende da situazioni che, tutte, possono essere ricondotte *quoad effectum* (e, dunque unitariamente assunte in sede di interpretazione del dato normativo) alla perdita dell'integrità dell'operatore economico per la sua condotta professionale o alla perdita dell'affidabilità circa la sua capacità di eseguire le prestazioni oggetto del contratto in affidamento e delle quali indubbiamente quelle che consentono la modifica soggettiva

risultano per più versi maggiormente allarmanti per l'interesse pubblico delle altre per le quali si vuole escluso;

- i2) sempre sul piano interno, perché è consentita la modifica soggettiva del raggruppamento anche in caso di perdita dei requisiti di partecipazione ex art. 80 in fase di esecuzione, quand'ormai la stazione appaltante ha ben poche possibilità di vagliare l'affidabilità del raggruppamento per come riorganizzatosi al venir meno di un suo componente, con ogni possibile incertezza sulla residua capacità di esecuzione, e non in fase di gara quando è ancora in tempo ad effettuare ogni verifica sui rimanenti componenti;
- i3) sul piano esterno, perché - se è vero che la deroga al principio di immodificabilità dei raggruppamenti per sopravvenuto assoggettamento a procedura concorsuale di un soggetto aggregato o per adozione nei suoi confronti di una misura prevista dalla normativa antimafia evita che le vicende dell'uno possano ripercuotersi su tutti gli altri, in situazioni in cui non sia incisa la capacità complessiva dello stesso raggruppamento che, riorganizzatosi al suo interno, sia ancora in grado di garantire l'esecuzione dell'appalto - è fuor di dubbio, seguendo questa via di ragionamento, che queste stesse ragioni possano condurre a dire giustificata, in sede di partecipazione alla gara, la deroga all'immodificabilità del raggruppamento per la perdita dei requisiti generali di partecipazione e, specularmente, a dire non giustificato un diverso trattamento di detta vicenda;
- i4) quanto sopra è tanto più vero ove si consideri che nessuna delle ragioni che sorreggono il principio di immodificabilità della composizione del raggruppamento varrebbero a spiegare in maniera convincente il divieto di modifica per la perdita dei requisiti di partecipazione ex art. 80 in sede di gara: I) non la necessità di evitare che la stazione appaltante si trovi ad aggiudicare la gara e a stipulare il contratto con un soggetto del quale non abbia potuto verificare i requisiti, generali o speciali di partecipazione in quanto, una volta esclusa dall'Adunanza plenaria n. 10 del 2021, cit., la c.d. sostituzione per addizione, tale evenienza non potrà mai verificarsi quale che sia la vicenda sopravvenuta per la quale sia venuto meno uno dei componenti del raggruppamento; II) né la tutela della *par condicio* dei partecipanti alla procedura di gara, che è violata solo se all'uno è consentito quel che all'altro è negato, ma qui tutti sono trattati allo stesso modo perché possono alle stesse condizioni pervenire all'aggiudicazione della procedura di gara, ossia a condizione che sia garantito l'integrale e continuativo

possesso dei requisiti di partecipazione a partire dalla presentazione della domanda e fino all'esecuzione del contratto, situazione che, a ben vedere, ricorre sempre, quale che sia la ragione per la quale uno dei componenti del raggruppamento viene meno se gli altri sono in grado di garantire con i loro requisiti la corretta esecuzione del contratto;

- j) per quanto detto in precedenza, se vietare la modifica soggettiva al raggruppamento (del quale uno dei componenti sia incorso in perdita dei requisiti di partecipazione in fase di gara, ma che sia comunque capace di eseguire il contratto in affidamento), non apporta alcun vantaggio alla stazione appaltante per la quale, rispettata quest'ultima condizione, quale che sia il numero dei componenti il raggruppamento, resta comprovata l'affidabilità dell'operatore, innegabile, invece, è il vantaggio per le imprese che, da un lato, hanno la necessità di raggrupparsi per poter competere in taluni segmenti di mercato, e dall'altro, subirebbero ingiustamente effetti negativi di altrui condotte che non hanno in alcun modo potuto evitare;
- k) conclusivamente vanno rimessi all'Adunanza plenaria i seguenti quesiti:
 - k1) se sia possibile interpretare l'art. 48, commi 17, 18 e 19-ter d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nel senso che la modifica soggettiva del raggruppamento temporaneo di imprese in caso di perdita dei requisiti di partecipazione ex art. 80 da parte del mandatario o di una delle mandanti è consentita non solo in fase di esecuzione, ma anche in fase di gara;
 - k2) in caso di risposta positiva alla prima domanda, quale è la modalità procedimentale con la quale detta modifica possa avvenire, se, cioè, la stazione appaltante sia tenuta, anche in questo caso, ed anche qualora abbia già negato la autorizzazione al recesso che sia stata richiesta dal raggruppamento per restare in gara avendo ritenuto intervenuta la perdita di un requisito professionale, ad interpellare il raggruppamento, assegnando congruo termine per la riorganizzazione del proprio assetto interno tale da poter riprendere la propria partecipazione alla gara.

IV. – Per completezza si segnala:

- l) sulla (non) sostituibilità, in corso di gara, dell'impresa mandataria fallita con soggetto esterno al r.t.i.: Cons. Stato, Ad. plen., 27 maggio 2021, n. 10, cit.;
- m) sugli effetti della domanda di concordato in bianco: Cons. Stato, Ad. plen., 27 maggio 2021, n. 11 (oggetto della News US in data 21 giugno 2021, pronunciata a seguito di deferimento disposto da Cons. Stato, sez. sez. V, 8 gennaio 2021, n. 313, oggetto della News US in data 25 gennaio 2021), coeva alla sentenza Cons. Stato,

Ad. plen., 27 maggio 2021, n. 9 (pronunciata all'esito di analogia rimessione disposta con ordinanza Cons. Stato, sez. V, 8 gennaio 2021, n. 309);

- n) sulla perdita dei requisiti, nel consorzio stabile, da parte della consorziata non designata ai fini dell'esecuzione dei lavori e dalla quale il consorzio ripeta la qualificazione: Cons. Stato, Ad. plen., 18 marzo 2021, n. 5 (in *Gazzetta forense*, 2021, 347, oggetto della News US in data 12 aprile 2021);
- o) sulla compatibilità costituzionale dell'art. 186-bis, comma 6, della legge fallimentare (r.d. n. 267 del 1942) nella parte in cui esclude la sola impresa mandataria (riunita, con altre imprese, in un raggruppamento temporaneo) dalla possibilità di concorrere all'aggiudicazione di appalti pubblici, qualora risulti sottoposta alla procedura di concordato con continuità aziendale: Corte cost., 7 maggio 2020, n. 85, in *Foro it.*, 2020, I, 3003, con nota di D'AURIA, oggetto della News US in data 20 maggio 2020);
- p) sulle vicende soggettive che investono i componenti del raggruppamento temporaneo d'impresa anteriormente e durante le fasi di gara:
- p1) Cons. giust. amm. sic., sez. giur., 22 maggio 2020, n. 298;
 - p2) T.a.r. per la Puglia, sez. st. Lecce, sez. II, 12 agosto 2019, n. 1424;
- q) sul principio di continuità del possesso dei requisiti, la sua inderogabilità e gli effetti nel tempo (variamente declinati in un lasso di tempo compreso fra il bando e la completa esecuzione dell'appalto):
- q1) Cons. Stato, Ad. plen., 3 luglio 2017, n. 3 (in *Foro it.*, 2018, III, 31 e oggetto della News US in data 13 luglio 2017);
 - q2) con particolare riferimento al possesso ininterrotto dei requisiti fin dal momento della partecipazione alla gara nell'ipotesi di subentro dell'impresa che segue in graduatoria: Cons. Stato, sez. III, 6 marzo 2017, n. 1050 (in *Foro amm.*, 2017, 534);
 - q3) Cons. Stato, Ad. plen., 25 maggio 2016, n. 10 (in *Foro it.*, 2017, III, 262, con nota di CORDOVA e oggetto della News US in data 31 maggio 2016);
 - q4) Cons. Stato, Ad. plen., 29 febbraio 2016, n. 6, in *Foro it.* 2017, parte III, 263;
 - q5) Cons. Stato, Ad. plen., 29 febbraio 2016, n. 5 (in *Contratti Stato e enti pubbl.*, 2016, 2, 85, con nota di TONON; *Nuovo notiziario giur.*, 2016, 255, con nota di BARBIERI; *Urbanistica e appalti*, 2016, 787, con nota di CARANTA; *Guida al dir.*, 2016, 13, 82, con nota di CORRADO; *Riv. neldiritto*, 2016, 1586, con nota di CELLAI);
 - q6) Cons. Stato, Ad. plen., 20 luglio 2015, n. 8 (in *Urbanistica e appalti*, 2016, 88, con nota di GIACALONE);
 - q7) Cons. Stato, Ad. plen., 4 maggio 2012, n. 8 (in *Guida al dir.*, 2012, 23, 82, con nota di PONTE; *Corriere merito*, 2012, 745 (m), con nota di

- RAIOLA; *Urbanistica e appalti*, 2012, 905, con nota di D'HERIN; *Dir. e pratica amm.*, 2012, 9, 72 (m), con nota di TOSCHEI; *Riv. neldiritto*, 2012, 1601, con nota di BERTOLINI; *Foro amm.-Cons. Stato*, 2012, 2234 (m), con nota di GOTTI); Cons. Stato, Ad. plen., 7 aprile 2011, n. 4 (in *Foro it.*, 2011, III, 306, con nota di SIGISMONDI; *Urbanistica e appalti*, 2011, 674, con nota di LAMBERTI; *Corriere merito*, 2011, 763 (m), con nota di RAIOLA; *Giur. it.*, 2011, 1651 (m), con nota di TROPEA; *Guida al dir.*, 2011, 19, 70, con nota di PALLIGGIANO; *Giornale dir. amm.*, 2011, 1103 (m), con nota di GISONDI; *Riv. neldiritto*, 2011, 1530, con nota di IZZO; *Dir. proc. amm.*, 2011, 1035, con nota di SQUAZZONI, GIANNELLI, FOLLIERI, MARINELLI);
- q8) Cons. Stato, Ad. plen., 15 aprile 2010, n. 2155 (in *Foro it.*, 2010, III, 374, con nota di TRAVI; *Corriere merito*, 2010, 688 (m), con nota di RAIOLA; *Dir. proc. amm.*, 2010, 617, con nota di SQUAZZONI; *Urbanistica e appalti*, 2010, 964, con nota di FOÀ; *Guida al dir.*, 2010, 19, 84, con nota di CORRADO; *Dir. e pratica amm.*, 2010, 6, 72 (m), con nota di BRAIDO, LILLI; *Corti irpinia*, 2010, 277, con nota di BARRA);
- q9) sul versante della disciplina UE, Corte di giustizia UE, sez. V, 27 novembre 2019, C-402-18, Tedeschi Srl (in *Riv. giur. edilizia*, 2019, I, 1438, con nota di GIUFFRÉ; *Contratti Stato e enti pubbl.*, 2020, 1, 125, con nota di DAMIN; *Riv. trim. appalti*, 2020, 191, con nota di MANCINI, MANGANI, nonché oggetto della News US n. 131 del 10 dicembre 2019 ed alla quale si rinvia per ogni approfondimento in dottrina e in giurisprudenza), ha affermato che “*le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a rispettare nel corso di tutta la procedura i principi di aggiudicazione degli appalti di cui all’articolo 2 della direttiva 2004/18, tra i quali figurano, in particolare, i principi di parità di trattamento, di trasparenza e di proporzionalità*”;
- r) sull’importanza del possesso, nel tempo, dei requisiti di ordine generale:
- r1) Corte cost., 7 maggio 2020, n. 85, cit.;
- r2) Corte di giustizia UE, sez. X, sentenza 28 marzo 2019, C- 101/18 – Idi Srl (in *Riv. trim. appalti*, 2020, 299, con nota di SEGALERBA e oggetto della News US in data 15 aprile 2019);
- s) sugli effetti della perdita dei requisiti da parte di una impresa, socia di un consorzio stabile, non designata ai fini dell’esecuzione dei lavori, alla luce del principio di continuità del possesso dei requisiti e delle sue possibili deroghe: Cons. Stato, Ad. plen., 18 marzo 2021, n. 5, cit.; Cons. giust. amm., ordinanza 29 dicembre 2020, n. 1211 (oggetto della News US in data 12 gennaio 2021 alla quale si rinvia per ogni ulteriore approfondimento);

- t) con riferimento alla disciplina delle modifiche soggettive delle imprese che partecipano a gare di appalto durante la vigenza del codice del 2006, si veda Cons. Stato, sez. V, 20 gennaio 2015, n. 169 (in *Foro amm.*, 2015, 74);
- u) sui limiti all'ammissibilità delle modifiche soggettive del r.t.i in corso di gara: Cons. Stato, sez. V, 27 agosto 2020, n. 5255;
- v) sull'obbligo dell'amministrazione di escludere il raggruppamento temporaneo di imprese quando una delle imprese che lo compongono abbia dichiarato l'insussistenza di cause ostative pur in presenza di una interdittiva antimafia emessa in data anteriore alla presentazione della dichiarazione medesima ed alla scadenza del termine per partecipare alla gara, con irrilevanza della successiva modificazione in diminuzione dell'assetto soggettivo del raggruppamento con estromissione della mandante interessata dalla compagine imprenditoriale: T.a.r. per la Sicilia, sez. st. Catania, sez. I, 30 luglio 2019, n. 1942;
- w) sulla sostituzione dell'impresa ausiliaria durante la gara:
 - w1) con specifico riferimento agli effetti di una dichiarazione non veritiera dell'ausiliaria, Corte di giustizia UE, sez. IX, 3 giugno 2021, C-210/20, *Ambiente Srl*;
 - w2) Cons. Stato, sez. V, 21 febbraio 2018, n. 1101;
 - w3) Cons. Stato, Sez. V, sentenza 29 novembre 2017 n. 5611;
 - w4) Corte di giustizia UE, 7 aprile 2016, C-324/14, in *lamministrativista.it*, 20 aprile 2016, con nota di NUNZIATA, ed oggetto della News US in data 13 aprile 2016, alla quale si rinvia per ogni ulteriore approfondimento;
 - w5) Corte di giustizia UE, Sez. VI, 2 giugno 2016, C-27/15, Pippo Pizzo, in *Foro it.* 2017, IV, 206, con nota di CONDORELLI, nonché oggetto della News US in data 5 luglio 2016;
- x) sul fallimento della mandataria e la legittimazione della mandante: Cass. civ., sez. I, 17 gennaio 2017 n. 973;
- y) sulla nozione di "procedura concorsuale per insolvenza" e disciplina UE sugli aiuti di Stato: Corte di giustizia UE, sez. III, 6 luglio 2017, C-245/16, *Nerea SpA* (in *Foro amm.*, 2017, 1507);
- z) sulla (non) prededucibilità del credito dell'appaltatore in caso di fallimento del subappaltatore: Cass. civ., sez. un., 2 marzo 2020, n. 5685 (in *Fallimento*, 2020, 4, 463, con nota di LEUZZI), anche in relazione all'evoluzione della disciplina fino al d. lgs. n. 50 del 2016;
- aa) sul fallimento della mandante e sulle conseguenze che ne derivano in ordine alla legittimazione processuale della mandataria: Cass. civ., sez. I, ordinanza 26 febbraio 2020, n. 5145.